

Circolare n. 23 SC/fa  
28/05/2018

Ambiente

RAEE.

Dal 15 agosto 2018  
nuovo campo di  
applicazione aperto.

Esclusioni.

Sanzioni.

## SINTESI

Riguardo all'ambito di applicazione "aperto" della normativa RAEE di cui al D.Lgs. 49/2014, in vigore dal prossimo 15 agosto, con la presente vengono presi in considerazione i seguenti temi: l'esclusione dall'ambito "aperto" di alcune specifiche apparecchiature; il ruolo del Comitato di Vigilanza e Controllo, in particolare in ordine ai casi dubbi; le sanzioni.

## ESCLUSIONI

### Ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 49/2018:

#### **a) sono escluse dal campo di applicazione del medesimo Decreto Legislativo:**

- le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari;
- le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/2014 purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
- le lampade a incandescenza;

#### **b) a far data dal 15 agosto 2018 sono altresì escluse dal campo di applicazione del Decreto in questione:**

- le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
- gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni<sup>1</sup>;
- le installazioni fisse di grandi dimensioni<sup>2</sup>, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni;
- i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
- le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
- le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;
- i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del DPR 254/2003 (la disciplina sui rifiuti sanitari), prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi.

<sup>1</sup> "utensili industriali fissi di grandi dimensioni": un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo";

<sup>2</sup> "installazioni fisse di grandi dimensioni": una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che: 1) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti; 2) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito; 3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate".

## CASI DUBBI

Oltre all'elenco delle apparecchiature certamente ricomprese nell'ambito di applicazione della normativa RAEE, cui si riferisce l'art. 2, D.Lgs. 49/2014 (cfr circolare dello scrivente Servizio n. 22 del 23/05/2018) e a quello delle apparecchiature certamente escluse, indicate all'art. 3 di cui sopra, vanno menzionati alcuni casi tuttora incerti, in ordine ai quali potranno essere dati chiarimenti dal Comitato di Vigilanza e Controllo<sup>3</sup> di cui all'art. 35 del Decreto RAEE in commento.

A titolo esemplificativo, si citano: la poltrona con schienale reclinabile (azionata da meccanismo elettrico), la vasca idromassaggio, le tende da esterni dotate di motorino elettrico per apertura e chiusura; il cancello in ghisa con motore elettrico, etc..

In ordine a questi prodotti, ai fini di stabilire correttamente se si tratti di AEE (e procedere, quindi, al loro eventuale inquadramento in una delle sei categorie indicate nell'All. III, in vigore dal prossimo 15 agosto), oppure no, occorrerà principalmente stabilire quale sia la funzione primaria degli stessi: il reclinabile o la poltrona?, l'idromassaggio o la vasca?, etc.. Nella sua veste istituzionale, il Comitato di Vigilanza e Controllo potrà fornire i criteri in base ai quali dirimere le situazioni controverse.

A tali fini, il Comitato si è espresso anche in passato; in particolare, con una Nota del 13 giugno 2016, n. 51, si è pronunciato riguardo ad alcune AEE per le quali permaneva il dubbio se rientrassero o no nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, precisando che sono da ricomprendere nell'ambito della disciplina RAEE le seguenti apparecchiature: *1. Addobbi natalizi e catene luminose, 2. Metal detector portatili 3. Metal detector ad arco 4. Power bank 5. Contatori del gas elettronici 6. Inverter 7. Trasformatori portatili da laboratorio con display digitali per la regolazione di tensione 8. Altri trasformatori ed alimentatori.*

## SANZIONI

Di seguito **le principali ipotesi** in ordine alle quali l'art. 38, D.Lgs. 49/2014 stabilisce la comminazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** -per violazione di specifici obblighi- a carico del **Produttore** (cui sono equiparati l'importatore e colui che vende con il proprio marchio apparecchiature elettriche ed elettroniche) "salvo che il fatto non costituisca reato":

a) mancata organizzazione di un sistema individuale o mancata

<sup>3</sup> Al Comitato di Vigilanza e Controllo spettano una serie di compiti istituzionali, fra i quali quello di assicurare il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 49/2014, nonché quello di costituire punto di riferimento per la rappresentazione di diverse problematiche da parte degli interessati e del Centro di coordinamento; in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello europeo, il Comitato si esprime circa l'applicabilità o meno del D.Lgs. 49/2014 a tipologie di AEE non elencate agli Allegati II e IV.

- adesione ad un sistema consortile per raccolta e recupero dei RAEE: sanzione da € 30.000 ad € 100.000;
- b) mancata prestazione della garanzia finanziaria in caso di immissione sul mercato di
  - c) una nuova AEE: sanzione da € 200 ad € 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
  - d) mancata fornitura delle istruzioni e delle informazioni all'utilizzatore: sanzione da € 2.000 ad € 5.000;
  - e) mancata fornitura delle informazioni (su preparazione per il riutilizzo e trattamento adeguato) agli impianti di trattamento: sanzione da € 5.000 ad € 30.000;
  - f) immissione sul mercato di AEE senza marchio: sanzione da € 200 ad € 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
  - g) immissione sul mercato di AEE senza il simbolo del cassonetto barrato: sanzione da € 100 ad € 500 per ciascuna apparecchiatura;
  - h) immissione sul mercato di AEE senza previa iscrizione presso la Camera di Commercio: sanzione da € 30.000 ad € 100.000
  - i) immissione sul mercato di AEE senza previa iscrizione al Registro nazionale di cui all'art.29 del Decreto, o senza effettuare le comunicazioni delle informazioni previste, ovvero con comunicazione incompleta o inesatta: sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 20.000.

Il medesimo art. 38 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria anche in capo al **Distributore**, sempre "salvo che il fatto non costituisca reato", qualora, nell'ambito del ritiro "uno contro uno" o "uno contro zero", indebitamente non venga ritirato a titolo gratuito un RAEE: in tal caso, la sanzione va da € 150 ad € 400 per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso.

Si riallega, per comodità, il D.Lgs. 49/2014, completo di allegati.



D.Lgs. 49